



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Allegato al Decreto n. 2069/DecA/84 DELL'11 agosto 2009

Oggetto: **Direttive per la realizzazione del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)" Linee guida per l'elaborazione del Piano Operativo – Autorità e soggetti coinvolti – Competenze - Obblighi e Prescrizioni.**

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire le linee guide per l'elaborazione del Piano Operativo di attuazione del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)" approvato con Decreto assessoriale n. 91 del 19 novembre 2008 "Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: adozione di un programma di ripopolamento attivo dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*) - art. 6 L. R.14 aprile 2006, n.3 - Disposizioni in materia di pesca". Tale documento chiarisce, inoltre, la ripartizione delle competenze delle Autorità e dei soggetti coinvolti, gli obblighi e le prescrizioni previste e definisce i tempi di realizzazione del Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*).

L'iniziativa volta al ripopolamento dell'aragosta nelle acque costiere della Sardegna è nata dall'esigenza di ricostituire lo stock oggetto di un prelievo eccessivo avvenuto in particolar modo negli ultimi decenni. A livello generale si va sempre più delineando una situazione di sovrasfruttamento delle risorse alieutiche ed è per questo importante attivare strumenti gestionali validi sia al fine di regolare il prelievo delle risorse sia di risolvere i problemi legati alla competizione per le stesse, soprattutto nelle zone costiere più produttive e, nello stesso tempo, soggette ad una maggiore pressione antropica.

L'aragosta (*Palinurus elephas*) è un crostaceo che vive su fondali rocciosi o ghiaiosi, raramente su fondali sabbiosi, a profondità generalmente comprese tra i 20 e i 70 metri. E' possibile trovarla anche a profondità maggiori, è stata catturata lungo le coste sarde fino a 400 metri di profondità. La specie è presente a profondità minori da marzo a novembre, mentre migra a maggiori profondità nella restante parte dell'anno.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 84

DELL'11/08/2009

La lunghezza comune è di 20-40 cm, ma può raggiungere la lunghezza massima di 50 cm. La specie è a sessi separati; la taglia di prima maturità sessuale varia a seconda dell'area geografica, da studi effettuati nei mari della Sardegna (Cottiglia et al, 1977) la taglia di prima maturità sessuale è di 17 cm di lunghezza totale (L.T.) per le femmine e di 18 cm di lunghezza totale per i maschi.

In Mediterraneo il periodo riproduttivo è variabile, le prime femmine con uova esterne compaiono nel mese di agosto, mentre la schiusa avviene da gennaio a marzo (raramente sino a maggio). Il periodo riproduttivo lungo le coste sarde è dicembre-gennaio.

In Sardegna la pesca dell'aragosta viene esercitata principalmente lungo la costa occidentale dell'isola tra 30 e 200 metri di profondità e coinvolge oltre il 25% delle imbarcazioni da pesca artigianale (Secci et al., 1996), queste ultime sono pari a 1057 imbarcazioni delle 1356 che compongono l'intera flotta sarda – (dati IREPA 2006).

Attualmente l'attrezzo più utilizzato per la pesca dell'aragosta non è più la nassa come in passato ma il tramaglione e i tramagli a maglia più fine. I tramagli sono reti formate da tre teli di cui quello centrale è più alto e di maglia più piccola rispetto a quelli esterni, così da formare una sorta di sacco che impedisce la fuga degli esemplari catturati che restano impigliati nel groviglio che si genera tra i teli della rete. I tramagli a maglia più fine sono meno selettivi nei confronti dell'aragosta consentendo anche la cattura di esemplari di piccola taglia.

Gli sbarcati medi relativi all'aragosta rappresentano circa il 12% del totale degli sbarchi della piccola pesca (Cau, 2007). In base a studi effettuati dal Dipartimento di Biologia Animale dell'Università degli Studi di Cagliari i rendimenti medi della pesca di aragoste e astici nel periodo 1998-2004 oscillano intorno ad un valore di 80 Kg/barca/mese con massimi di 130 Kg/barca/mese. Nonostante i bassi rendimenti la pesca dell'aragosta riveste una notevole importanza determinata dal notevole valore economico di questi organismi sul mercato.

In Sardegna la pesca dell'aragosta dal 1995 è regolamentata dal Decreto assessoriale n. 412 del 10 maggio 1995 che stabilisce una taglia minima (T.M.) di 9 cm di carapace (misurata dalla parte posteriore di una delle orbite al margine distale del carapace) e una T.M. di 24 cm di lunghezza totale e ne vieta la pesca dal 1 settembre al 28 febbraio. Il Decreto n. 412 del 10 maggio 1995, inoltre, vieta, nello stesso periodo, l'impiego e la detenzione di tramagli con maglia n. 5 o superiore (4.5, 4) nasse e similari per la cattura dei crostacei e la commercializzazione degli stessi dal 11 settembre al 28 febbraio. Il Decreto contempla una tolleranza di non più del 10%, calcolata sul peso e ove possibile sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste, comunque non inferiori ai 18 cm.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 84
DELL'11/08/2009

Dall'entrata in vigore del Reg. CE n. 1967/2006, che prevede per la aragoste una T.M. di 90 mm di lunghezza carapace, lunghezza misurata dalla punta del rostro al margine distale del carapace, il decreto Assessoriale n. 412/95 non viene più applicato; tale regolamento non prevede margini di tolleranza.

L'incremento della pesca sugli stock naturali di aragosta dovuto alla crescente richiesta di mercato ha generato un forte impatto sulla quantità e sulla distribuzione di questi crostacei. L'innalzamento della domanda è stato fronteggiato con la tendenza a pescare illegalmente soggetti sempre più giovani e di piccola taglia. La naturale conseguenza è stata quella di un ulteriore impoverimento dei fondali.

La Regione Sardegna ha realizzato diversi interventi di tutela della risorsa, tra questi vi è la realizzazione nel 1998 di un'area di ripopolamento dell'aragosta (area di Su Pallosu) – istituita con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 6 maggio 1998, n. 776. L'iniziativa, intrapresa al largo delle coste del Sinis, è stata realizzata con il coinvolgimento della cooperativa Su Pallosu e rappresenta un modello che, per i ragguardevoli risultati raggiunti, può essere vantaggiosamente applicato in altre aree del mare territoriale.

L'elevata percentuale di individui sottotaglia pescati nei mari sardi ha indotto ad estendere l'esperienza di Su Pallosu in altri tratti di mare selezionati come aree idonee per la reimmissione degli individui per il ripopolamento.

A tal fine la Regione Autonoma della Sardegna ha emanato il Decreto assessoriale n. 91 del 19 novembre 2008 con il quale è stato approvato il Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*) secondo la proposta progettuale predisposta dall'Università degli studi di Cagliari – Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia.

Il Programma di ripopolamento previsto ha la durata di tre anni e sarà realizzato in aree, ritenute idonee sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e biocenotiche, individuate in zone nelle quali la pesca dell'aragosta riveste particolare importanza per le marinerie locali.

Di seguito vengono trattate in modo approfondito tutti gli aspetti relativi alla realizzazione del Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*) e viene presentata una proposta per la gestione sperimentale, come area pilota, di una delle zone scelte per il ripopolamento.

In tale area, oltre all'attività principale di ripopolamento, verranno svolte, secondo il principio della multifunzionalità, altre attività integrate che consentiranno agli operatori di incrementare il proprio reddito e indirettamente di migliorare la sorveglianza e il monitoraggio della zona.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 84

DELL'11/08/2009

1.

AUTORITA' COINVOLTE

Di seguito vengono riassunti i ruoli e le competenze delle Autorità coinvolte nel Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*).

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agropastorale – Servizio Pesca.

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agropastorale – Servizio Pesca svolge un ruolo di supervisore e di facilitatore del coordinamento operativo tra tutte le Autorità coinvolte nella realizzazione del Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*).

Il Servizio Pesca coordina il gruppo di lavoro istituito per il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione del Programma.

Il Servizio svolge, inoltre, i seguenti compiti:

- valuta le relazioni e gli allegati tecnici predisposti dall'Università;
- predispone la bozza di Decreto assessoriale per l'istituzione delle zone di ripopolamento delle aragoste e per l'approvazione degli allegati tecnici;
- rilascia le autorizzazioni di competenza (autorizzazioni ai fini della pesca scientifica e per la reimmissione di esemplari sottotaglia, eventuali concessioni demaniali);
- cura la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni coinvolte;
- propone modifiche in itinere sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro;
- offre ogni utile collaborazione per lo svolgimento dello studio, assicurando la messa a disposizione di documenti, informazioni e notizie in suo possesso e attraverso la partecipazione al programma di propri funzionari.

Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari.

Il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari (di seguito Dipartimento) svolge i seguenti ruoli:

- redige il Piano Operativo (da presentare per la stipula della convenzione della quale è parte



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 84

DELL'11/08/2009

integrante) e gli allegati tecnici (presentati e allegati alla convenzione in una fase successiva) secondo le presenti Direttive;

- si occupa della realizzazione materiale del Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*) secondo quanto indicato nel Piano Operativo e meglio specificato negli allegati tecnici;
- svolge un ruolo di coordinatore delle marinerie coinvolte nell'esecuzione materiale del Programma e si assicura che tutte le operazioni vengano realizzate secondo quanto previsto dal Piano Operativo e dagli specifici allegati tecnici;
- cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e predispone la documentazione richiesta entro i termini previsti dalla convenzione;
- provvede ad organizzare un workshop tecnico-scientifico, entro 18 mesi dalla data di avvio del Programma, al quale partecipano tutte le Autorità e i soggetti coinvolti nella realizzazione del Programma ed un analogo incontro conclusivo per la presentazione e la divulgazione dei risultati raggiunti.

Argea Sardegna

Argea Sardegna è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*). Provvede a stipulare apposita convenzione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari e a garantire tutti gli adempimenti ad essa collegati.

2.

DESCRIZIONE DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

E LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL PIANO OPERATIVO

FASE PRELIMINARE (durata prevista 6 mesi)

La fase preliminare ha durata prevista di circa sei mesi e si articola nelle fasi di seguito dettagliatamente descritte.

FASE 1. Definizione formale dei rapporti tra Regione Autonoma della Sardegna e Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari.

Argea Sardegna provvede a formalizzare e definire i rapporti tra Regione Autonoma della Sardegna e Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari mediante la stipula di apposita convenzione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 84
DELL'11/08/2009

Al momento della stipula della convenzione il Dipartimento presenta il Piano Operativo che diventa parte integrante della stessa. Successivamente (Fase Preliminare 2) il Dipartimento presenta gli allegati tecnici, uno per ciascuna area, in cui devono essere dettagliatamente descritti i programmi operativi specifici per ciascuna area; tali documenti saranno allegati e diventeranno parte integrante della convenzione dopo la loro approvazione mediante Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale.

La convenzione deve prevedere, in sintesi, i seguenti punti:

1) Individuazione e caratterizzazione delle aree idonee.

L'Università entro il termine di **tre mesi** dalla stipula della convenzione provvede ad effettuare le rilevazioni sul campo necessarie a selezionare le zone di ripopolamento tra quelle attualmente individuate sulla base delle indicazioni fornite dalle Associazioni di Categoria e dagli operatori.

2) Predisposizione di una relazione tecnica sui risultati delle rilevazioni per l'individuazione e la caratterizzazione delle aree idonee.

Entro **venti giorni** dal termine delle attività di cui al punto 1, il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari presenta al Servizio Pesca dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale e ad Argea Sardegna una relazione contenente i seguenti dati:

- definizione della superficie e delle coordinate Gauss-Boaga e WGS84 dei vertici delle aree prescelte;
- caratterizzazione batimetrica, geomorfologica e biocenotica di ciascuna area;
- definizione e giustificazione scientifica del numero massimo di giovanili di aragosta che possono essere immessi in ciascuna area;
- definizione del numero di operatori da coinvolgere nel programma per ciascuna area, criteri per la selezione, modalità di coinvolgimento degli stessi (servizi forniti) e di compensazione (rimborsi spese previsti per ciascuna tipologia di servizio);
- individuazione dettagliata delle misure gestionali proposte per ciascuna area;
- dettaglio delle spese previste per ciascuna area nelle diverse fasi. Tali spese dovranno essere dettagliatamente descritte in fase iniziale, per singola voce di spesa, e analiticamente documentate e rendicontate ad Argea Sardegna al momento delle richieste di pagamento.
- individuazione dell'area da destinare alla realizzazione del progetto pilota;
- indicazione del responsabile scientifico del programma e di un referente per singola area



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 84
DELL'11/08/2009

(nominativo e contatti).

FASE 2. Presentazione degli allegati tecnici alla convenzione.

Entro **dieci giorni** dalla data della comunicazione di approvazione, da parte del Servizio Pesca, della relazione tecnica, il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari presenta allo stesso Servizio e ad Argea Sardegna gli allegati tecnici (uno per ciascuna area scelta per il ripopolamento).

Gli allegati possono prevedere misure gestionali differenziate a seconda della specificità di ciascuna zona e delle marinerie coinvolte e devono contenere le seguenti informazioni minime per ciascuna zona di ripopolamento:

- 1) cronogramma dettagliato delle attività previste (tempi previsti per le singole operazioni, data stimata per l'avvio e la conclusione del programma);
- 2) dettaglio dei soggetti da coinvolgere (nominativi degli operatori, dati delle imbarcazioni utilizzate, ecc.) e ripartizione dei servizi da garantire;
- 3) definizione delle modalità di coinvolgimento degli operatori (servizi prestati, modalità di pagamento);
- 4) per l'area prescelta per la sperimentazione pilota (progetto pilota), devono essere dettagliate le misure gestionali aggiuntive previste, gli operatori interessati, gli attrezzi da pesca consentiti.

Il Servizio Pesca valuta gli allegati tecnici presentati e se necessario provvede a richiedere integrazioni che devono essere presentate dal Dipartimento entro il termine di **quindici giorni** dalla data di ricevimento della richiesta.

FASE 3. Emanazione del Decreto assessoriale istitutivo delle zone di ripopolamento e di approvazione degli allegati tecnici.

Il Servizio Pesca predispone una bozza di Decreto assessoriale istitutivo delle zone di ripopolamento e di approvazione degli allegati tecnici entro **trenta giorni** dalla data di presentazione di tutta la documentazione (relazione tecnica, allegati, eventuali integrazioni) da parte del Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari.

Tale decreto definisce per ciascuna area la georeferenziazione delle stesse con coordinate Gauss-Boaga e WGS84, i divieti della pesca, le autorizzazioni, le attività consentite e le azioni di controllo e sorveglianza previste.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 84
DELL'11/08/2009

Il Servizio Pesca provvede a comunicare ad Argea Sardegna e al Dipartimento l'istituzione delle zone di ripopolamento e l'approvazione degli allegati tecnici con Decreto assessoriale. La data di ricevimento di tale comunicazione rappresenta la data di riferimento a partire dalla quale il programma si ritiene avviato.

Dopo l'approvazione con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale, gli allegati tecnici devono essere ufficializzati da Argea Sardegna come allegati alla convenzione.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (durata 30 mesi)

FASE 1. Richiesta delle autorizzazioni a fini della pesca scientifica.

Preliminarmente all'avvio del Programma, il Dipartimento provvede a richiedere al Servizio Pesca le specifiche autorizzazioni per le imbarcazioni e per i soggetti coinvolti nella pesca delle aragoste e nella semina nelle aree di ripopolamento.

FASE 2. Rilascio delle autorizzazioni a fini della pesca scientifica.

Il Servizio Pesca, sulla base delle istanze presentate dal Dipartimento e dell'esame della documentazione presentata, rilascia apposite autorizzazioni ai fini della pesca per scopi scientifici e per le altre attività previste.

FASE 3. Avvio del Programma.

Dopo l'istituzione delle zone di ripopolamento e l'approvazione degli allegati tecnici con Decreto assessoriale, il programma viene avviato e le attività vengono svolte, gestite e sviluppate secondo le modalità e la tempistica dettagliata negli specifici allegati tecnici.

FASE 4. Monitoraggi in itinere.

Il Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*) si sviluppa in trenta mesi articolati in tre periodi della durata di dieci mesi ciascuno.

Al termine dei primi due periodi di attuazione del programma, entro il termine massimo di **trenta giorni** dalla conclusione di ciascun periodo (considerando come data di avvio del programma quella della comunicazione dell'istituzione delle zone di ripopolamento e dell'approvazione degli allegati tecnici con Decreto assessoriale), il Dipartimento deve presentare una relazione intermedia che espliciti i seguenti contenuti minimi:

- risultati scientifici ottenuti tra i quali, in particolare, i seguenti: aumento della biomassa di aragosta raggiunta, migrazioni rilevate, influenza dell'area di ripopolamento sulle aree circostanti in termini di aumento di biomassa ed eventuale gradiente di distribuzione della specie, mortalità rilevata, analisi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 84
DELL'11/08/2009

della dinamica di popolazione;

- problematiche e criticità riscontrate nell'attuazione del Programma;
- risultati delle attività integrate nell'area pilota.

Qualsiasi variazione rispetto agli allegati tecnici approvati che si ritiene necessario apportare in corso di svolgimento del Programma deve essere preventivamente richiesta al Servizio Pesca e approvata.

Nella prima relazione intermedia il Dipartimento fornisce le valutazioni tecnico-scientifiche per l'eventuale proposta di applicazione del progetto pilota anche alle altre aree di ripopolamento.

Entro 18 mesi dalla data di avvio del Programma il Dipartimento provvede ad organizzare un workshop tecnico-scientifico al quale sono invitate a partecipare tutte le Autorità e i soggetti coinvolti nella realizzazione del Programma.

FASE 5. Conclusione del Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*).

Al termine dei trenta mesi, entro il termine massimo di **trenta giorni** (considerando come data di avvio del Programma quella della comunicazione dell'istituzione delle zone di ripopolamento e dell'approvazione degli allegati tecnici con Decreto assessoriale), il Dipartimento presenta una dettagliata relazione conclusiva sul Programma e alla luce dei risultati tecnico-scientifici ottenuti definisce le proposte per una gestione ottimale e sostenibile della risorsa.

Il Dipartimento organizza un incontro conclusivo per la presentazione e la divulgazione dei risultati raggiunti entro **due mesi** dalla data di conclusione del Programma.

3.

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

Tutte le attività di prelievo e di reimmissione di esemplari di aragosta devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale dietro presentazione di apposita richiesta da parte del Dipartimento con indicazione delle imbarcazioni da utilizzare, del personale imbarcato, dei tecnici del Dipartimento, dei giorni previsti per tali attività.

Le vasche di stabulazione previste nella proposta progettuale possono essere realizzate esclusivamente nell'area scelta come zona pilota, una volta verificata la disponibilità delle aree a terra e ottenute tutte le autorizzazioni necessarie.

Il Dipartimento provvede ad informare il Servizio Pesca qualora gli operatori non rispettino gli accordi presi e si renda pertanto necessario modificare l'elenco degli operatori coinvolti nelle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 84
DELL'11/08/2009

diverse aree.

4.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FONDI

Per richiedere il compenso per le attività svolte, il Dipartimento presenta ad Argea Sardegna specifica richiesta e la rendicontazione delle spese sostenute che devono essere dettagliate per singole voce.

I costi ammissibili strettamente finalizzati alla realizzazione del Programma di ripopolamento attivo dell'aragosta (*Palinurus elephas*) sono quelli relativi alle seguenti voci:

SERVIZI

Attività intellettuali

- 1) personale del dipartimento
- 2) consulenze di esperti esterni

Attività operative sul campo:

- 1) personale del Dipartimento
- 2) collaborazioni operative esterne (devono essere specificati i costi relativi agli operatori coinvolti come: giornate uomo, ecc.);
- 3) prestazioni di servizi in mare per il reclutamento dei giovanili;
- 4) prestazioni di servizi a terra connessi al reclutamento dei giovanili.

ACQUISTI, NOLEGGI E SPOSTAMENTI

- 1) acquisti e noleggi relativi all'organizzazione degli eventi divulgativi (work-shop): noleggio sala, acquisto materiale divulgativo, ecc.
- 2) acquisto ed installazione attrezzature (contenitori per il trasporto delle aragoste, vasche per la stabulazione da realizzare esclusivamente nell'area pilota, strumentazioni varie, attrezzature di tipo informatico e telematico);
- 3) acquisto materiale di consumo;
- 4) noleggio attrezzature (contenitori per il trasporto delle aragoste, strumentazioni varie, attrezzature di tipo informatico e telematico);
- 5) noleggio imbarcazioni (devono essere dettagliatamente specificate le seguenti voci: durata del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 84

DELL'11/08/2009

noleggio, dati delle motobarche utilizzate: nome, matricola e numero UE);

6) missioni effettuate nell'ambito del territorio regionale strettamente finalizzate alla realizzazione del Programma (rimborso chilometrico, mezzi trasporto, vitto, alloggio, eventuali altre spese).

SPESE GENERALI (per un importo non superiore al 10 % delle spese ammissibili e opportunamente giustificate).

La quantificazione delle spese a sostegno dell'attuazione del Programma sono riconducibili, quale che sia la loro tipologia, alle spese per il personale ed alle spese per l'utilizzo dell'imbarcazione, oltre alle spese di investimento e acquisto materiale, qualora queste siano previste dal Programma e in coerenza con il perseguimento degli obiettivi.

Le spese per il personale devono essere parametrize agli importi previsti dal contratto collettivo di categoria nazionale di lavoro vigente (minimo salariale garantito), ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali.

La compensazione spettante alle imprese di pesca per l'utilizzo delle imbarcazioni è calcolata in base alla tabella di cui all'art. 6 del decreto 18 luglio 2008 di seguito riportata.

Categoria di navi classificate in base alla stazza (GT)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (Euro)	
0<10	5,2/GT	+20
10<25	4,3/GT	+30
25<50	3,2/GT	+55
50<100	2,5/GT	+90
100<250	2,0/GT	+140
250<500	1,5/GT	+265
500<1.500	1,1/GT	+465
1.500<2.500	0,9/GT	+765
2.500 < oltre	0,67/GT	+1.340

Quanto alle spese di investimento e acquisto materiale non di consumo, vale la procedura utilizzata per gli investimenti previsti dal Piano Operativo del FEP.

I fondi vengono erogati da Argea Sardegna al Dipartimento per stati di avanzamento, secondo quanto previsto in convenzione.

Tranne per la prima rata di anticipazione, i compensi sono erogati da Argea Sardegna dopo comunicazione del Servizio Pesca di approvazione degli elaborati presentati dal Dipartimento. Inoltre, la penultima e l'ultima rata, sono erogati solo dopo la realizzazione del work-shop tecnico-



scientifico intermedio e finale.

5.

PROGETTO PILOTA : sperimentazione di un approccio multifunzionale per la gestione integrata delle aree destinate al ripopolamento dell'aragosta.

PREMESSA

Lo sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse costiere è una necessità verso cui si deve tendere nel futuro. Lo sviluppo sostenibile prevede l'integrazione di varie attività satellite che ruotano intorno a quella principale. Questa concezione può consentire a chi esercita la pesca di trarre guadagno anche da altre attività accessorie, per esempio quelle con finalità turistico-ricreative, che si inseriscono in un quadro di sviluppo generale dell'area.

Al fine di promuovere l'approccio ad uno sviluppo integrato della pesca e, nel caso specifico, ad una gestione sostenibile delle aree scelte per il ripopolamento dell'aragosta, l'Amministrazione propone che una delle zone prescelte sia destinata allo sviluppo di un progetto pilota che viene di seguito descritto.

REALIZZAZIONE

Individuazione

Il Dipartimento, nell'ambito dello studio volto alla definizione delle zone scelte per il ripopolamento dell'aragosta, individua l'area ritenuta idonea per la sperimentazione pilota.

Tale zona deve possedere le seguenti caratteristiche:

- batimetria e caratteristiche del fondale adeguate per la realizzazione di percorsi naturalistici marini;
- numero di operatori da coinvolgere nel ripopolamento non eccessivo e facilmente gestibile;
- coesione sociale e buona predisposizione nei confronti del progetto da parte delle marinerie coinvolte e integrazione tra gli operatori;
- disponibilità da parte degli operatori ad investire risorse umane ed economiche, anche presentando progetti nell'ambito degli interventi FEP, per la realizzazione delle attività integrate suggerite dall'Amministrazione regionale e descritte nel successivo punto;
- disponibilità di spazi e aree per la realizzazione delle vasche di stabulazione ed eventuali altre strutture a terra.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 84

DELL'11/08/2009

Organizzazione

L'area prescelta deve essere organizzata secondo le modalità di seguito elencate:

- zona centrale, delimitata da boe di segnalazione, destinata all'immissione delle aragoste sottotaglia. In tale zona vige il divieto di pesca per tutte le specie.
- fascia di rispetto, nella quale la pesca viene regolamentata con il rilascio, da parte del Servizio Pesca di specifiche autorizzazioni sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche fornite dal Dipartimento dell'Università degli studi di Cagliari. In tali aree sarà consentita la pesca controllata dell'aragosta e altre attività sperimentali.

A sussidio dell'area pilota, nell'ambito del programma di ripopolamento dell'aragosta, verranno realizzate delle vasche di stabulazione di supporto alle operazioni di rilevazione biometria e di studio della specie.

Attività e gestione

L'allegato tecnico predisposto dal Dipartimento, specifico per la zona ritenuta adeguata per la sperimentazione pilota, deve descrivere le attività integrate scelte e le modalità di realizzazione.

Tra le attività integrabili si propongono le seguenti:

- organizzazione di incontri formativi destinati a scolaresche, turisti ecc. sulla biologia, la riproduzione e il sistema di gestione dell'aragosta da tenersi in locali appositamente adibiti;
- organizzazione di visite subacquee guidate nella zona di ripopolamento;
- organizzazione e realizzazione di visite guidate durante i momenti di studio sul campo (analisi biometria, marcatura degli esemplari di aragosta, ecc);
- utilizzazione di sistemi alternativi e a basso impatto ambientale per la pesca (es. FAD);
- apertura della pesca controllata dell'aragosta nelle aree limitrofe all'area di ripopolamento.
- realizzazione di un'attività di ittiturismo;
- realizzazione di attività di pescaturismo;
- realizzazione di un sito internet dedicato al programma.

L'Assessore

Andrea Prato